



REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

ART. 1 – OGGETTO

1. Ai sensi dello Statuto comunale e per le finalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono istituiti i "Comitati di Quartiere", organismi senza personalità giuridica, espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singolo quartiere.

ART. 2 – COMPITI E FINALITÀ DEI COMITATI DI QUARTIERE

1. Il Comune promuove l'istituzione dei "Comitati di Quartiere", quali organismi apartitici, apolitici ed aconfessionali di partecipazione popolare all'amministrazione locale volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio del quartiere integrandole con gli indirizzi politici comunali.

2. I "Comitati di Quartiere" hanno il compito di favorire lo sviluppo della realtà economica e sociale del territorio interessato con particolare riferimento al settore dei servizi sociali e scolastici, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, facendosi portavoce delle istanze degli interessi comunitari.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI

1. Per "quartiere" si intende un'entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, divisa sulla base di ambiti urbani e territorialmente omogenei. Tale suddivisione del territorio comunale ha come unico scopo quello di semplificare le forme di aggregazione dei cittadini secondo criteri di congruenza territoriale e sociale.

2. Ai fini del presente regolamento, il territorio del Comune di Rignano Flaminio si considera suddiviso nei seguenti quartieri, territorialmente omogenei e storicamente ripartiti:

- CENTRO STORICO
- PALOMBARA – VALLELUNGA

- MONTE ONORIO – FALISCA
- PRATO DELL'ACQUA – SAN SISINIO
- VALLERANO – CANTALAMESSA
- MOROLO – MONTE CERASA – VALLE CASTAGNA
- MONTELARCO – POGGIO D'ORO – PUNTA VERDE – VALLE SPADANA

3. I quartieri sono definiti secondo la planimetria allegata (all. A), che costituisce parte integrante del presente regolamento, insieme all'elenco vie (all. B).
4. Fanno parte del quartiere tutti i residenti in quella singola zona, oltre coloro che, pur non essendo residenti, vi esercitano attività economica ed i rappresentanti legali di associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi nel quartiere sede.
5. Ogni singolo cittadino può far parte di un solo quartiere.

ART. 4 - NOMINA DEI CONSIGLIERI DI QUARTIERE

1. Ogni “Comitato di Quartiere” è costituito da un numero minimo di tre ad un massimo di cinque rappresentanti residenti in ogni quartiere.
2. Entro dodici mesi dall’insediamento dell’Amministrazione comunale, il Sindaco, con proprio decreto, rende noto con avviso pubblico che chiunque sia titolare di diritti politici ed abbia compiuto il 18° anno di età, può candidarsi alla carica di “consigliere di quartiere” entro un termine che di norma non può essere inferiore a 30 giorni.
3. I “Consiglieri di Quartiere” sono nominati direttamente dal Sindaco, ascoltata la Giunta comunale, tra i cittadini residenti nel relativo quartiere che ne hanno fatto espressa richiesta scritta e la cui candidatura abbia ottenuto almeno 25 sottoscrizioni (non possono candidarsi i non residenti, oltre il Sindaco, i consiglieri e assessori comunali e/o sovra comunali, i segretari/presidenti/coordinatori di partiti e movimenti civici locali e coloro i quali si trovano nelle condizioni di cui all’art. 10 del D.Lgs. 235/2012). Le candidature devono essere depositate presso l’Ufficio anagrafe su un apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso lo stesso ufficio, sul quale raccogliere anche le sottoscrizioni che dovranno essere raccolte esclusivamente e personalmente dal candidato, annotando, altresì, i riferimenti del documento di identità ovvero di un documento valido nello spazio a ciò riservato del modulo. Le firme saranno validamente assunte se raccolte entro il termine stabilito dal decreto sindacale.
4. Trascorsi 30 giorni, l’Ufficio anagrafe provvederà a controllare gli atti e a redigere un elenco delle candidature suddiviso per quartiere. Detto elenco sarà trasmesso al

Sindaco.

5. Il Sindaco provvede alla nomina dei candidati scegliendo tra l'elenco consegnato dall'Ufficio anagrafe.
6. I "Comitati di Quartiere" rimangono in carica per l'intera durata del Consiglio comunale e si rinnovano qualora il Consiglio, per qualsiasi causa, venga sciolto anticipatamente.
7. Nel caso di dimissioni o di revoca di un "consigliere di quartiere", il Sindaco provvede tempestivamente alla sua sostituzione nominando quale "consigliere" un altro candidato del relativo quartiere presente nell'elenco. Ove terminati, si darà atto ad una nuova procedura di nomina nel solo quartiere interessato dalla sostituzione.
8. Qualora da un quartiere non pervengano candidature nei termini previsti, si può provvedere alla riapertura degli stessi. In questo secondo caso, qualora l'avviso andasse ancora deserto, è facoltà del Sindaco procedere alla diretta nomina di "consiglieri di quartiere" che ne accettassero la stessa.

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI

1. L'organizzazione interna dei "Comitati di Quartiere" è libera ed i "consiglieri di quartiere" possono nominare al loro interno un Presidente e redigere un regolamento per il funzionamento del Comitato.
2. I "Comitati di Quartiere" possono indire consultazioni tra i cittadini residenti nel quartiere ovvero nell'assemblea di quartiere in merito ai vari problemi interessanti specificatamente quel quartiere.

ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I "Comitati di Quartiere", quali organismi di partecipazione previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dallo Statuto comunale, possono concorrere, con proposte, petizioni ed istanze, alla determinazione degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione comunale prima della loro approvazione quali: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, il piano regolatore generale, i vari programmi annuali e pluriennali. Le proposte ed istanze di cui sopra, per essere esaminate, devono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro il mese di settembre di ogni anno.
2. I "Comitati di Quartiere" possono essere consultati dagli Organi comunali sulle problematiche concernenti il rispettivo territorio nonché interpellati per la

formulazione di proposte in occasione dell'adozione dei vari strumenti di programmazione.

ART. 7 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. Il “Comitato di Quartiere” può rivolgere per iscritto al Comune istanze, petizioni e proposte su specifiche problematiche riguardanti il quartiere stesso. Tali atti sono ammissibili purché siano sottoscritti dalla maggioranza dei “consiglieri di quartiere” e dovranno essere indirizzati al Sindaco che avrà 60 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per rispondere e chiarire come intende operare l’Amministrazione comunale.

ART. 8 – CONSULTA DEI QUARTIERI

1. La “Consulta dei Quartieri” è un organismo di partecipazione popolare che riunisce tutti i “Comitati di Quartiere” per raccogliere e coordinare le varie problematiche presenti nell’ambito del territorio comunale. L’organizzazione interna ed il funzionamento del predetto organismo di partecipazione sono liberi.
2. La “Consulta dei Quartieri” può chiedere l’audizione del Sindaco e degli Assessori comunali su specifici argomenti dandone un congruo preavviso.
3. La “Consulta” può farsi promotrice, anche con il patrocinio gratuito del Comune, di iniziative e manifestazioni di interesse generale volte a diffondere ed a promuovere la conoscenza delle varie realtà locali nonché l’immagine dei singoli quartieri o dell’intero territorio comunale.
4. La “Consulta” può essere convocata e consultata dagli Organi amministrativi in merito a problematiche di interesse generale.

ART. 9 – DIRITTO DI ACCESSO

1. I “consiglieri di quartiere” hanno diritto di accesso, previa domanda scritta, agli atti amministrativi “di pubblico interesse”, necessari per l’espletamento del proprio mandato, che riguardano esclusivamente il territorio del proprio quartiere. L’accesso a tali atti ed il rilascio delle relative copie sono gratuiti. I consiglieri di quartiere sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge.